

**R.G. n. 1186/2024****TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE****SEZIONE III****Sottosezione Procedure Concorsuali**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

-Dr. Enrico Quaranta	Presidente relatore ed estensore
-Dr.ssa Marta Sodano	Giudice
-Dr.ssa Simona Di Rauso	Giudice

A scioglimento della riserva assunta dal GR all'udienza del 23.4.2024 con la concessione del termine di giorni venti per memorie conclusionali

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento iscritto al R.G.A.C. n. **1186/2024** avente ad oggetto **OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO** ex art. 98 l. fall., pendente

**TRA**

, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio eletto  
*ai sensi dell'art.*

*176 co. 2 c. p. c. e dell'art. 2 D.P.R. n 68 del 2005 si dichiara di voler ricevere le comunicazioni della cancelleria via fax al numero 081 19308249 e/o via e-mail al seguente indirizzo:*

)

**-opponente-**

**E**

, in persona del Curatore

:

**-opposta-**



**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO**

Con ricorso ex art. 98 l. fall., notificato il 23.02.2024, il ricorrente \_\_\_\_\_ proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il Giudice Delegato del Fallimento \_\_\_\_\_ ha accolto in privilegio la domanda di insinuazione al passivo dallo stesso proposta per un importo complessivo di € 7.564,40 oltre rimb. forf. al 5%, oltre spese per € 70,00 ed oneri di legge, non riconoscendo la prededuzione al credito in parola.

Il ricorrente ivi esponeva:

- che il Tribunale, con provvedimento del 02.10.19, nell'accogliere la domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161, co. 6 l.f. formulata dalla società \_\_\_\_\_ concedeva alla predetta i termini per il deposito del piano e lo nominava Commissario Giudiziale della procedura;
- che in data 2.12.19 la società debitrice, valutata - anche all'esito di svariati confronti con il Commissario Giudiziale - la non fattibilità di una proposta concordataria, nel rinunciare ai termini concessi ex art. 161 co. 6 l.f., chiedeva dichiararsi il proprio fallimento;
- che con sentenza n. 4 depositata in data 14.01.20, il Tribunale dichiarava il fallimento della società, nominando curatore l'avv. Giuseppe Rinaldi del foro di S. Maria C.V.;
- che cessato l'incarico da Commissario Giudiziale, egli formulava le seguenti istanze:
  1. istanza di liquidazione trasmessa al Curatore con nota pec del 14.09.20, provveduta dal Giudice Delegato che, nell'aderire ad un precedente giurisprudenziale (Cass. n. 16269/16) dichiarava non sussistere la competenza del Tribunale a decidere sulla detta istanza ed invitava lo scrivente a presentare istanza di ammissione al passivo del fallimento;
  2. domanda di ammissione al passivo, trasmessa al Curatore con pec del 12.01.22 e su cui il GD, nel manifestare adesione al nuovo orientamento giurisprudenziale (cfr Cass. n. 15789/21 del 7.6.21 e Cass. n. 33364/21 dell'11.11.2021), dichiarava la propria incompetenza a provvedere ed invitava a ripresentare l'istanza di liquidazione compensi al Tribunale, per il tramite degli organi della procedura;
  3. nuova istanza di liquidazione trasmessa al Curatore con nota pec del 26.10.22, provveduta dal Tribunale con una liquidazione dell'importo di € 7.564,40 oltre rimb. forf. al 5%, oltre spese per € 70,00 ed oneri di legge, calcolato tenendo conto dei parametri di cui all'art. 5 del DM 30/12 ed applicando una percentuale del 15% sui valori minimi presi a riferimento;
  4. seconda domanda di ammissione al passivo, in prededuzione, degli importi liquidati dal Tribunale;



- che su detta seconda domanda di ammissione al passivo, nonostante il parere favorevole (alla domanda) del Curatore, il Giudice Delegato al fallimento, all'udienza del **18.01.24**, così provvedeva (all.1): *“il giudice, considerato che, con la sentenza n. 42093 del 31.12.2021, le Sezioni Unite della Suprema Corte, chiamate a risolvere proprio l’annosa e controversa questione della **prededucibilità del credito vantato dai professionisti che hanno assistito la società debitrice**, poi dichiarata fallita, hanno così statuito: “In tema di concordato preventivo, **il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio “ex ante” rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa.....”**; ritenuto che il credito del professionista, pertanto, potrà essere riconosciuto in prededuzione allorquando il debitore sia stato ammesso alla procedura concorsuale in occasione o in funzione della quale la prestazione è stata resa, essendo l’apertura un requisito essenziale ai fini del riconoscimento della prededuzione del credito; **rilevato che, nel caso di specie, il fallimento della società è stato dichiarato su istanza della medesima società a seguito di formale atto di rinuncia alla domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo; ritenuto, pertanto, che non possa essere riconosciuta la prededuzione al credito vantato dall’** , ammette il credito per euro 7.564,40, oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge, a titolo di compenso, e per euro 70,76 per spese, in **privilegio**. \**

Ciò posto il ricorrente lamentava l’errata applicazione da parte del GD dei principi affermati dalla richiamata sentenza delle sezioni unite, in quanto il dictum della Cassazione era da ricondursi esclusivamente ai crediti professionali di coloro che assistevano l’impresa, ora regolati dall’art. 6 lettere b) e c) CCII e non anche ai compensi del Commissario Giudiziale, ora da collocarsi nella fattispecie di cui alla lettera d) della medesima norma.

Proseguiva affermando che le attività del Commissario Giudiziale e/o di ogni altro professionista di nomina giudiziale, in quanto tali, non potevano considerarsi attività sovrabbondanti o non assolutamente necessarie. Inoltre, che il Giudice Delegato, nel provvedimento impugnato, non aveva argomentato sulla eventuale analogia di collocazione tra i compensi spettanti al Commissario Giudiziale nominato dal Tribunale e i professionisti che assistono il debitore.



Alla luce dei motivi sopra esposti, il ricorrente chiedeva accogliersi l'opposizione e, per l'effetto, riformare lo stato passivo del fallimento con l'ammissione dell'importo di € 7.561,40 oltre rimb. forf. al 5%, oltre spese per € 70,00 ed oneri di legge, in prededuzione; con condanna della Curatela resistente alle spese di lite.

Non si costituiva la curatela, pur a seguito della rituale notifica del ricorso introduttivo.

Ciò posto, preliminarmente va dichiarata la contumacia del fallimento.

In ordine alla questione devoluta, in primo luogo va ritenuta corretta la procedura che ha portato alla liquidazione del compenso del Commissario Giudiziale da parte del Tribunale della procedura concordataria.

Ed invero essa è avvenuta facendo buon governo del principio secondo cui - qualora, il compenso dell'organo di nomina giudiziale non sia stato liquidato prima della chiusura della procedura - il Tribunale che ha deciso sulla chiusura del concordato è investito di una competenza ultrattiva per provvedere sulla sua liquidazione.

Sul punto soccorre quanto affermato in maniera ineccepibile dalla Suprema Corte, laddove ha statuito che *“in tema di procedura concorsuali, il rinvio compiuto dall'art. 165, comma 2, alla L. Fall., art. 39 – il cui comma 3 prevede che la liquidazione del compenso finale avvenga “al termine della procedura” – comporta che, a seguito della chiusura – per qualsiasi causa – della procedura concordataria, il Tribunale competente sulla regolazione del concorso, nonostante la sua formale decadenza, abbia ancora il potere di provvedere alla liquidazione del compenso dovuto al commissario giudiziale, una volta che tutte le sue attività si siano concluse.* ( così Cass. n. 15789/21).

Una volta che il professionista si sia munito del provvedimento di liquidazione ed abbia chiesto l'ammissione al passivo della procedura liquidatoria, si pone il problema della collocazione del credito che questi abbia maturato.

Il provvedimento impugnato, sul punto, ha rigettato la richiesta di collocazione della pretesa tra i crediti prededucibili operando un richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione del 31 dicembre 2021, n. 42093.

La parte, come visto, lamenta l'erroneità di tale richiamo, ritenendo l'estraneità del principio di diritto ivi affermato rispetto al credito degli organi di nomina giudiziale della procedura a quo e, suffragio della sua prospettazione, invoca anche la disciplina contenuta ora nell'art. 6 del codice della crisi, che appunto diversifica il trattamento di tali organi rispetto a quello previsto per i professionisti che hanno viceversa assistito l'imprenditore in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo.



Ritiene il Collegio che la presente decisione non possa prescindere anzitutto dalla verifica dell'applicabilità *dei criteri dettati dal codice della crisi quale chiave interpretativa della disciplina pregressa, non prima* di aver chiarito che comunque all'art. 6, co. 2, il CCII precisa pure che il riconoscimento della prededuzione – nelle diverse forme e percentuali previste dal comma 1 – opera anche nell'ambito delle *“successive procedure esecutive e concorsuali”*.

Sul punto va anzitutto ricordato che l'art. 390, comma 2, del codice della crisi prevede che "(1) e procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonchè della L. 27 gennaio 2012, n. 3".

La nuova disciplina, pacificamente, non presenta quindi efficacia retroattiva, tal che trova applicazione nella fattispecie il principio di cui all'art. 11 preleggi, sul presupposto che *"ove non sia il legislatore stesso a disporre in via retroattiva - e ciò può avvenire espressamente (anche tramite norma di interpretazione autentica) ovvero implicitamente (la retroattività essendo anche desumibile, se inequivocabile, in via interpretativa dalla disposizione interessata) -, un tale potere non è esercitabile dal giudice, neppure per il tramite del procedimento analogico, essendo l'efficacia temporale della fonte disponibile solo per il legislatore e pure per esso in termini tali da non poterne fare uso arbitrario"* (Cass. Sez. U. 28 gennaio 2021, n. 2061).

Così precisati i termini della disciplina applicabile *ratione temporis*, che nel caso che occupa è quindi la sola legge fallimentare, nondimeno rimane da indagare se le richiamate disposizioni dell'art. 6, co. 1, lett. d) (sono crediti prededucibili ... *d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi*) e comma 2 (*La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali*) costituiscano argomenti interpretativi utili della normativa previgente.

In merito appare utile il rinvio al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in funzione monofilattica, secondo cui le norme del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza possono rappresentare un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare *"solo ove ricorra, nello specifico segmento considerato, un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro"* (Cass. Sez. U. 25 marzo 2021, n. 8504; Cass. civ. Sez. Unite Sent., (ud. 22/11/2022) 27-03-2023, n. 8557).

Per giungere ad una risposta sul tema posto, va ricordato il noto orientamento della Corte di legittimità secondo cui la dichiarazione di fallimento seguita al concordato preventivo attua non un fenomeno di



mera successione cronologica, ma di "consecuzione di procedimenti", che, pur formalmente distinti, sul piano funzionale finiscono per essere strettamente collegati, nel fine del rispetto della regola della par condicio, avendo le due procedure a presupposto un analogo fenomeno economico.

Più segnatamente, secondo la Suprema Corte *"Tale principio presenta un valore sistematico, in quanto caratterizzato dall'esigenza di salvaguardia dell'interesse superiore di concreta attuazione della par condicio creditorum, anche contro eventuali espedienti tesi a vanificarla (cfr., da ultimo, Cass. 29 marzo 2019, n. 8970)"*.

Per orientamento parimenti consolidato (ex multis, Cass. 29 marzo 2016, n. 6045, la quale ricorda i precedenti di Cass. n. 5527/2006, n. 21326/2005, n. 17844/2002 e l'orientamento costante fin dalla remota Cass. n. 3981/1956), la c.d. consecuzione fra le procedure concorsuali richiede comunque che esse siano originate da un medesimo unico presupposto, costituito dallo "stato d'insolvenza".

La consecuzione si sostanzia nella unitarietà della procedura e con possibile retrodatazione degli effetti relativi al momento del deposito del ricorso di accesso al concordato preventivo.

Al di là dell'estensione degli effetti della predetta consecuzione di cui si dirà, in ogni caso il suo presupposto operativo è, allora, l'accertamento della omologa natura – solo eventuale - del requisito oggettivo del concordato e del fallimento, da rinvenirsi nello stato d'insolvenza dell'imprenditore.

L'accertamento, quanto al requisito, peraltro non risulta precluso al giudice dell'opposizione allo stato passivo fallimentare, che potrà verificare, in concreto, la consecuzione di procedure tra il concordato preventivo ed il successivo fallimento, ai fini dell'ammissione del credito, non rilevando, in contrario, la circostanza che la sentenza dichiarativa di fallimento abbia accertato lo stato di insolvenza quale presupposto del medesimo, senza indagare se esso preesistesse alla domanda di concordato preventivo, quale suo specifico presupposto.

La conclusione che precede appare raggiunta dai Supremi Giudici ove appunto essi affermano che *"La sentenza che dichiara il fallimento non deve necessariamente accertare - nel caso di successione delle procedure - che il presupposto del concordato preventivo fosse già la medesima situazione di insolvenza poi riscontrata al momento dell'apertura del fallimento. Quell'accertamento, ai fini precisi della disciplina delle azioni revocatorie fallimentari, dovrà essere compiuto dal giudice chiamato a pronunciarsi, quale specifico thema decidendum, sulla unitarietà della situazione di insolvenza: in particolare, dal giudice dell'opposizione allo stato passivo. Non pertanto è precluso al giudice dell'opposizione allo stato passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 98 L. Fall., accertare, in concreto, la consecuzione di procedure tra il concordato preventivo ed il successivo fallimento, ai fini dell'ammissione del credito in via meramente chirografaria e non ipotecaria, non rilevando, in contrario, la circostanza che la sentenza dichiarativa di fallimento abbia accertato lo stato di*



*insolvenza quale presupposto del medesimo, senza indagare, altresì, se esso preesistesse alla domanda di concordato preventivo, quale suo specifico presupposto”* (Cass. civ. Sez. I Ord., 06/09/2021, n. 24056).

La consecuzione, in definitiva, non è comunque un effetto automatico delle procedure che - in una sorta di escalation da quella minore - hanno riguardato lo stesso imprenditore, necessitando essa piuttosto l'accertamento della concreta ricorrenza del relativo stato d'insolvenza già in sede di accesso al concordato preventivo.

Detto questo, la Corte ha di recente affrontato *funditus* il tema dell'estensione oggettiva della consecuzione e della conseguente retrodatazione degli effetti del concorso al momento del deposito del ricorso per concordato.

I Supremi Giudici hanno rimarcato che il principio di consecuzione delle procedure concorsuali non ha una portata generale, tale cioè da essere in grado di porre nel nulla, con effetto retroattivo, la disciplina processuale applicabile con l'istituto concordatario, rinvenendosi nell'ordinamento positivo, alcuna disposizione normativa che riconosca in via generale la retrodatazione degli effetti propri del fallimento a partire dall'inizio della procedura minore.

Più precisamente essi hanno evidenziato che *“Merita cioè adesione la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il riportato principio di unitarietà delle procedure concorsuali succedutesi senza soluzione di continuità non può essere considerato come un autonomo criterio normativo, destinato a risolvere tutti i problemi di successione tra le procedure, costituendo piuttosto un enunciato meramente descrittivo di soluzioni regolative aventi specifiche e distinti fonti normative”* (Cass. civ. Sez. I Sent., 16/02/2022, n. 5090 (rv. 664023-01); Cass. n. 3156/2006).

La superiore ricostruzione appare al Tribunale pienamente condivisibile, ove si chiarisce opportunamente come risulti *“invero manifesta l'intenzione del legislatore di regolare autonomamente, in vista di peculiari finalità, i singoli effetti giuridici prodotti dalla presentazione della domanda di concordato sul fallimento consecutivo, sì che, al di fuori di tali effetti tipici, nessun effetto ulteriore risulta predicabile in via interpretativa. In tal senso vanno lette le specifiche previsioni dell'esenzione da revocatoria degli atti compiuti in esecuzione del concordato preventivo (L. Fall., art. 67, comma 3, lett. e), della prededucibilità dei crediti sorti in occasione e in funzione del concordato preventivo (L. Fall., art. 111, comma 2), della decorrenza dei termini di cui agli artt. 64, 65, art. 67, commi 1 e 2, e art. 69, dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro nelle imprese (L. Fall., art. 69 bis, comma 2) e della inefficacia delle ipoteche iscritte nei 90 gg. precedenti (L. Fall., art. 168)”* (Cass. 5090/2022 cit).



Per quanto qui rileva e quale logica conseguenza del superiore percorso motivazionale, la retrodatazione degli effetti alla prima procedura può avvenire in sede fallimentare ove vi sia consecuzione delle procedure nei termini rassegnati ut supra e nell'ipotesi in cui l'effetto sia previsto espressamente.

Quanto al secondo profilo è la stessa Corte a ricordare che ciò avviene nell'art. 111 co. 2 l.f. per i crediti sorti *in occasione e in funzione* del concordato preventivo.

Ne deriva che *in parte qua* l'art. 6, co. 2, CCII risulta costituire recepimento di un orientamento già consolidato, confermando il riconoscimento della prededucibilità nelle “*successive procedure concorsuali*”, da intendersi queste ultime quelle legate da un nesso di consequenzialità a quelle attivate in pregresso ove ricorra il medesimo presupposto oggettivo ( la crisi o l'insolvenza).

D'altra parte, a ben vedere anche la norma dell'art. 6, co. 1, lett. d) - che per i crediti per i compensi degli organi preposti prevede il carattere prededucibile, da confermarsi nella procedura consecutiva individuato secondo quanto appena precisato - appare confermare l'interpretazione dell'art. 111, co. 2 l.f., nella parte in cui essa riconosce la prededucazione *ai crediti sorti in occasione delle procedure concorsuali*.

In definitiva, le norme del codice della crisi esaminate offrono sicuramente un utile criterio interpretativo a proposito della collocazione da attribuire ai crediti degli organi del concordato preventivo nel successivo fallimento.

Rimane fuori dalla fattispecie, invece, il diverso tema della prededucazione dei crediti dei professionisti che hanno assistito l'imprenditore nella domanda di concordato, rispetto al quale la Corte Suprema ha sottolineato la necessità condizionante sia della funzionalità dell'apporto professionale in una prospettiva *ex ante* che dell'apertura effettiva del concordato (“*In tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio "ex ante" rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall.* (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 31/12/2021, n. 42093 (rv. 663508-01).

Detto che tale orientamento risulta essersi successivamente consolidato ( cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 30/05/2022, n. 17469, secondo cui “*Il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l'accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione,*



anteriore o posteriore alla domanda di cui al R.D. n. 267/1942, art. 161, sia stata funzionale, ai sensi del R.D. n. 267/1942 art. 111, comma 2, alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio *ex ante* rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi del R.D. n. 267/1942, art. 163, ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa; restano impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, con l'eventuale causa di prelazione e, per l'altro, la non ammissione, totale o parziale, del singolo credito ove si accerti l'inadempimento della obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudatoria") esso esprime il convincimento dei Supremi Giudici, qui condiviso, che esclude la possibilità di una presunzione *iuris et de iure*, per il solo fatto che siano intervenute l'apertura o l'omologazione del concordato e che viceversa individua requisito necessario al riconoscimento del credito in prededuzione nella funzionalità dell'operato del professionista rispetto alla presentazione della domanda (cfr: in motivazione "la funzionalità...esprime un'attitudine di vantaggio per il ceto creditorio, compendiato nella stessa procedura concorsuale in cui esso è organizzato, così attenendo a crediti maturati in capo a terzi, per prestazioni svolte anche prima dell'inizio della procedura ... e perciò al di fuori di un diretto controllo dei relativi organi ma comunque in una relazione di inerenza necessaria allo scopo dell'iniziativa, più che al risultato" e ancora che "la funzionalità può dirsi sussistente allorquando l'attività originante il credito sia ragionevolmente assunta, nella prospettazione delle circostanze ad essa coeve, proprio per assecondare, con l'instaurazione o lo svolgimento della specifica procedura concorsuale cui è volta, le utilità (patrimoniali, aziendali, negoziali) su cui può contare tipologicamente, cioè secondo le regole del modello implicato, l'intera massa dei creditori, destinati a prendere posizione sulla proposta del debitore; ciò ne permette l'assimilazione ad una nozione di costo esterno sostenibile al pari di quelli prodotti dalle attività interne degli organi concorsuali, se e quando potranno operare".).

Orbene, il criterio della funzionalità quale presupposto del trattamento in prededuzione del credito professionale è stato recepito, in continuità, dall'art. 6, co. 1, lett. c) del codice della crisi, pur se con la limitazione percentuale ivi prevista.

Tuttavia, come ampiamente chiarito, non è questo il caso che occupa il Tribunale, relativo alla diversa ipotesi del credito vantato dal Commissario Giudiziale del concordato preventivo poi trasfuso nel fallimento.

Ciò posto, ad avviso del Collegio la sentenza di fallimento della \_\_\_\_\_, su richiesta della stessa società e previa rinuncia ai termini per il deposito del piano di concordato, esprime versarsi



pienamente in una fattispecie di consecuzione di procedure aventi il medesimo requisito oggettivo, atteso che la pronunzia successiva non poteva prescindere dal riconoscimento del presupposto di cui all'art. 5 l.f. evidentemente già esistente *ab origine*.

Per tutto quanto precede, il ricorso va qui accolto.

Le spese seguono la soccombenza come al seguente dispositivo, in ragione del valore della lite e delle fasi patrociniate.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul giudizio di OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO iscritto al R.G.A.C. n. **1186/2024** promosso da \_\_\_\_\_ – opponente - contro \_\_\_\_\_ ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

dichiara la contumacia della

Accoglie l'opposizione e per l'effetto:

Dispone ammettersi l' \_\_\_\_\_ al passivo del \_\_\_\_\_ in prededuzione per la somma di € 7.564,40 oltre rimb. forf. al 5%, oltre spese per € 70,00 ed oneri di legge;

condanna la \_\_\_\_\_ al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 98,00 per spese borsuali, in € 1.500,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali.

Così deciso nella camera di consiglio dell' 11.06.2024

Il Presidente

*Dr. Enrico Quaranta*

